CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARETTA, DAMIANO, e LENZI

Disposizioni per consentire la libertà di scelta per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori.

Presentata il 18 novembre 2011

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico o privato, **i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema esclusivamente contributivo**, accedono al **pensionamento flessibile** al compimento del requisito minimo di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età anagrafica, purché l'importo dell'assegno, calcolato proporzionalmente ai contributi versati, sia almeno pari al 1,2 dell'assegno sociale.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico o privato, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati **secondo il sistema esclusivamente retributivo** o secondo il sistema pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in alternativa al regime vigente, **possono accedere** al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età anagrafica.
3. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, si calcola per ciascun lavoratore o lavoratrice l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo il regime previgente, per i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, e vi si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
4. **Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato** al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 **nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni** di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
5. In caso di prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa oltre i quaranta anni di anzianità contributiva, è riconosciuta comunque la maggiorazione del 2 per cento dell'assegno pensionistico per ogni anno aggiuntivo.
6. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole "di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

Tabella A

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione/maggiorazione
62	-9%
63	-6%
64	-3%
65	0%
66	+2%
67	+4,5%
68	+6%
69	+8%
70	+10%